

Aula 'B'

21684/04. ^{ORIGINALE}



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

APPALTO DI OPERA
PUBBLICA - OMESSA
CONSEGNA DEI LAVORI

R.G.N. 31603/01

Cron. 36438

Rep. 5266

Ud. 06/07/04

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	VITRONE	- Presidente -
Dott. Mario	ADAMO	- Consigliere -
Dott. Giuseppe	MARZIALE	- Consigliere -
Dott. Carlo	PICCININNI	- Consigliere -
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

S.A.M.E.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t. l'amministratore unico sig. Gregorio Graziosi,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Merla, per
mandato a margine del ricorso, e presso il suo studio
in Roma, via Panama 110, elettivamente domiciliata

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso per mandato ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12

1661/2004

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1588/01 della Corte di appello di Roma depositata il 7 maggio 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'Avv. Giovanni Merla, che ha chiesto l'accogliemnto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto di appalto del 31 dicembre 1979, approvato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 7 marzo 1980 e registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 1980, la Casa di reclusione dell'Asinara affidò alla S.A.M.E.S. s.r.l. la costruzione di una caserma nell'isola. I lavori non furono consegnati all'impresa, la quale, quindi, con citazione del 20 febbraio 1988, convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero di Grazia e Giustizia perché venisse condannato, a titolo di risarcimento danni, alla corresponsione del mancato utile e al rimborso della somma spesa per la costruzione di un fabbricato destinato ad alloggiare gli operai per il periodo di durata dei lavori.

Il Tribunale, ritenuto che l'art. 10 del capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 1063/1962 stabilisce che, in caso di mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, l'appaltatore può soltanto chiedere di recedere dal contratto, non anche agire per la risoluzione dello stesso e il risarcimento del danno, accolse la domanda limitatamente al rimborso delle spese di costruzione del fabbricato destinato ad alloggio degli operai, che riconobbe a titolo di indennità ex art. 340 l. n. 2248 del 1865, all. F, essendo intervenuta rescissione del contratto per frode, dichiarata con D.M. del 4 giugno 1983. Tali spese il Tribunale liquidò in £ 49.552.496, rivalutandole all'attualità in £ 105.106.000, oltre interessi del 3 % annuo calcolati dalla data della domanda sulla minor somma di £ 69.313.000.

La S.A.M.E.S. ha appellato la sentenza censurandola nei punti in cui:

escludeva la possibilità di agire in giudizio per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno;

riteneva valido ed efficace il decreto di rescissione per frode, nonostante fosse stato emanato in epoca successiva all'atto di costituzione in mora del 26 gennaio 1982 (comunicato dalla società

all'Amministrazione), senza che ne sussistessero i presupposti e senza l'osservanza di formalità essenziali, quali l'avviso del procedimento e la notifica del provvedimento;

aveva rivalutato l'importo riconosciute di £ 49.552.496 con decorrenza dalla data del decreto di rescissione, anziché da quella della edificazione del fabbricato o, quanto meno, della messa in mora;

aveva riconosciuto gli interessi sull'importo di £ 69.313.000, anziché su quello finale rivalutato alla data della decisione.

Ha resistito il Ministero e la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame osservando:

che la mancata consegna dei lavori costituisce per l'Amministrazione *mora credendi*, non già *mora debendi*, con la conseguenza che resta escluso per l'appaltatore il ricorso alla diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., o alla domanda giudiziale di risoluzione e risarcimento dei danni, ex art. 1453 c.c.;

che, a norma dell'art. 10 del capitolato generale, cit., l'appaltatore può solo chiedere all'Amministrazione di recedere dal contratto, ossia lo scioglimento concordato di quest'ultimo; soltanto ove abbia a ciò provveduto, l'Amministrazione non abbia accolto la richiesta e la mancata consegna sia divenuta

definitiva, perché protrattasi oltre il ragionevole, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno;

che, d'altra parte, la mancata consegna dei lavori era nella specie giustificata, perché determinata dalla cattura dell'amministratore unico della S.A.M.E.S., Giuseppe Orzi, per truffa aggravata ai danni dello Stato e corruzione di pubblico ufficiale: vicenda che, per quanto relativa a diverso rapporto di appalto intercorso tra le stesse parti, era comunque tale da determinare la perdita di fiducia nella società appaltatrice, il che aveva indotto il Ministero a sospendere cautelativamente la consegna dei lavori e quindi a rescindere il contratto per frode;

che su tale giustificazione non aveva alcuna incidenza né il fatto che il decreto di rescissione fosse stato emesso successivamente all'atto di costituzione in mora del 26 gennaio 1982 e non fosse stato notificato, né il fatto che il procedimento penale a carico dell'Orzi si fosse poi concluso con l'assoluzione con formula piena;

che la procedura di rescissione del contratto per frode è semplificata, non essendo necessarie le formalità previste dall'art. 27 del regolamento n. 350 del 1895 per la diversa ipotesi di risoluzione per inadem-

pimento;

che il pagamento dell'inennità ex art. 340 l. 2248/1865, all. F, costituisce debito di valuta, con la conseguenza che il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria avrebbe dovuto essere oggetto di allegazione e prova, nella specie mancanti, onde all'appellante sarebbero spettati soltanto gli interessi legali dalla data del provvedimento di rescissione; in ogni caso, anche se si fosse trattato di debito di valore, la rivalutazione non sarebbe potuta decorrere da epoca anteriore al sorgere del credito stesso, ossia al decreto di rescissione, mentre gli interessi per lucro cessante non avrebbero potuto essere attribuiti sull'importo definitivamente rivalutato alla data della decisione, anziché su un importo rivalutato mediamente.

Ricorre per cassazione la S.A.M.E.S. s.r.l. con tre motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.P.R. n. 1063/1962 e 1375, 1453 e 1454 c.c., nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude, in caso di mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, l'applicabilità del



sistema di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e 1454 c.c., costituendo la mancata consegna fattispecie di *mora credendi* e non di *mora debendi* ed essendo riconosciuto all'appaltatore, in base all'art. 10 del capitolato generale approvato con d.P.R. 1063/1962, soltanto il diritto a chiedere il recesso dal contratto. Osserva la ricorrente che, invece, la consegna dei lavori è oggetto di un preciso obbligo della stazione appaltante e che ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui il contratto di appalto era stato stipulato a trattativa privata, il comportamento dell'Amministrazione - da valutarsi secondo i principi della buona fede nell'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.) - era stato tale da ingenerare nella S.A.M.E.S. la convinzione che la consegna ~~dei~~ lavori sarebbe stata eseguita, in quanto dovuta, e l'appaltatrice aveva già dato esecuzione al contratto, secondo gli accordi verbali intercorsi con l'Amministrazione, costruendo l'alloggio per gli operai ed installando il cantiere. La P.A. era dunque inadempiente all'obbligo di consegna dei lavori, con conseguente applicazione delle norme civilistiche in materia di risoluzione del contratto per inadempimento - nella specie verificatasi 15 giorni dopo la notifica dell'atto di messa in mora del 26 gennaio 1981 - e di



risarcimento del danno.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 340 l. n. 2248 del 1865, all. F, e 26 R.D. n. 350 del 1895, nonché vizio di motivazione, la ricorrente censura anzitutto l'affermazione della Corte di appello secondo cui la mancata consegna dei lavori, da parte dell'Amministrazione, era comunque giustificata dalla cattura del legale rappresentante della S.A.M.E.S. Giuseppe Orzi, per fatti non relativi al contratto per cui è causa, che avevano reso legittima anche la rescissione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 340 cit. Osserva che, invece, la cattura dell'Orzi scaturì da un rapporto risalente ad oltre tredici mesi dopo la data in cui i lavori avrebbero dovuto essere consegnati, e che la vera ragione del comportamento dell'Amministrazione risiedeva (come si evincerebbe da documenti richiamati nel ricorso) nel venir meno dell'esigenza che la Casa di reclusione fosse dotata di ulteriore personale e quindi necessitasse di una nuova caserma; l'Amministrazione era dunque obbligata a risarcire il danno e non, invece, legittimata a rescindere il contratto, atteso che la personale responsabilità penale dell'amministratore della S.A.M.E.S. non poteva incidere su una vicenda contrattuale riguardante non già lui, bensì la società, e che fatti successivi, non

prevedibili né previsti, non potevano rendere legittima la già consumata omissione della consegna dei lavori. In definitiva, la Corte aveva errato nel ritenere validamente rescisso un contratto che invece si era già risolto per inadempimento della P.A.

La ricorrente censura, altresì, con lo stesso motivo, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, negli appalti di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la procedura di rescissione del contratto per frode è semplificata, non essendo necessarie le formalità previste dall'art. 27 del regolamento n. 350 del 1895 per la diversa ipotesi di risoluzione per inadempimento. Osserva che, invece, la rescissione per frode è atto recettizio, pertanto inefficace allorché, come nella specie, non sia stato notificato al destinatario; che comunque la rescissione pronunciata nei confronti della S.A.M.E.S. era nulla in quanto relativa ad un contratto già risolto per inadempimento della P.A.; che "conseguentemente il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento della P.A. con tutte le conseguenze risarcitorie che da ciò discendono".

3. - I due motivi, che si esaminano assieme per la loro connessione, non possono trovare accoglimento.

Il primo si sostanzia, come si è visto, nella dedu-



zione dell'esistenza di uno specifico obbligo della P.A. di procedere alla tempestiva consegna dei lavori, obbligo dal cui inadempimento scaturirebbe il diritto dell'appaltatore di ottenere, secondo le ordinarie norme civilistiche, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Senonché, il fatto che, negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, la consegna dei lavori costituisca obbligo dell'Amministrazione appaltante, non toglie che l'inadempimento di tale obbligo sia disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile. Infatti, secondo il fermo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, esso non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (né con domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., né a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.), né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell'art. 10 del capitolato generale cit., la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; sicché il riconoscimento all'appaltatore di un diritto al risarcimento può venire in considerazione



solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso (ciò che nel caso in esame non è invece avvenuto), dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante (v. da ult. Cass. 7069/2004, nonché i precedenti ivi richiamati).

L'accento della ricorrente, poi, al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), ove sia inteso a radicare nella violazione di tale dovere l'invocata responsabilità dell'appaltante, è inammissibile per novità, non risultando, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, che la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito, e in particolare di appello.

Le suesposte ragioni di esclusione del fondamento della pretesa risolutoria e risarcitoria della ricorrente hanno carattere assorbente e privano di rilievo le ulteriori censure contenute nel secondo motivo di ricorso, volte anch'esse alla pronuncia, in definitiva, della risoluzione e del risarcimento del danno.

4. - Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto le statuizioni della sentenza impugnata relative a rivalutazione ed interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indennità ex art. 340 l. 2248/1865, all. F. La ri-



corrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 340 cit. e dell'art. 1224, secondo comma, c.c., nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello abbia errato sotto vari profili:

a) nel non considerare che, essendo la S.A.M.E.S. una società, che aveva immobilizzato capitali per la costruzione dell'alloggio per gli operai e l'allocazione della attrezzature in attesa della consegna dei lavori, il danno da svalutazione monetaria era *in re ipsa*;

b) nel non considerare che, data l'inefficacia del D.M. 4 giugno 1983 di rescissione per frode, la rivalutazione e gli interessi non possono decorrere dalla data di esso; poiché l'alloggio per gli operai era stato costruito coevamente alla sottoscrizione del contratto ed esisteva alla data (20 aprile 1982) della richiesta della Casa di reclusione di poterlo utilizzare, la rivalutazione va calcolata a decorrere da 45 giorni dopo il momento in cui i lavori dovevano essere consegnati, e dunque dal 4 maggio 1980;

c) "nel non riconoscere il danno per il ritardo nel pagamento che costituisce ormai una somma sempre dovuta da calcolarsi sull'importo originariamente dovuto secondo la media degli interessi via via maturati fino al momento del pagamento da calcolarsi sull'importo



originario".

5. - Il motivo è inammissibile.

Il profilo *sub a)* non trova corrispondenza in quanto statuito dalla sentenza impugnata, la quale, pur criticando il ragionamento del giudice di primo grado, che aveva riconosciuto la rivalutazione, non riforma la relativa statuizione (né avrebbe potuto, in assenza di appello dell'Amministrazione), limitandosi a rigettare l'appello della S.A.M.E.S., onde la rivalutazione deve ritenersi riconosciuta (sia pure con una decorrenza diversa da quella pretesa dalla ricorrente, ma ciò è oggetto del secondo profilo di doglianza).

Il profilo *sub b)* è generico, perché la ricorrente non chiarisce affatto, in positivo, la ragione giuridica per cui gli accessori - anzi, per l'esattezza, la sola rivalutazione - dovrebbero avere la diversa decorrenza da essa pretesa, ma si limita a contestare (in negativo) la decorrenza dalla data del D.M. di rescissione, ritenuta dai giudici di merito.

Del pari generico è il profilo *sub c)*, non essendo affatto chiaro quali ulteriori danni da ritardato pagamento non sarebbero stati riconosciuti (i giudici di merito hanno concesso sia gli interessi che la rivalutazione monetaria), né perché sarebbero dovuti.

6. - Il ricorso va pertanto respinto. Le spese pro-

cessuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 1.500 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.



Così deciso in Roma il 6 luglio 2004.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carlo De Chiara

Ugo Vitrone



CANCELLIERE
Andrea Bianchi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositata in Cancelleria

11 NOV 2004
IL CANCELLIERE